

Foglio Informativo
Finanziamento Chirografario Impresa
con Garanzia SACE SUPPORTITALIA – ex Decreto Legge n. 50
del 17 maggio 2022 - cd “Decreto Aiuti” convertito in Legge e
modificato dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio e Lungo Termine assistito da Garanzia SACE SUPPORTITALIA – ex DL 17/05/2022 (cd DL Aiuti), finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A. soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche “Banca”), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62, comma 1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it. Tel: 06 47911, e-mail: pmi@mcc.it.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede

Nome e Cognome/Ragione sociale _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono _____ E-mail _____

Iscrizione ad Albo/Elenco _____

Numero delibera iscrizione _____

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto Chirografario Impresa con Garanzia SACE SUPPORTITALIA è un finanziamento destinato a qualsiasi tipologia di impresa (diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito) indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con i seguenti requisiti:

i. sede in Italia

ii. non siano risultate in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, fermo restando quanto previsto all’Articolo 1.2 (Imprese Beneficiarie) delle Condizioni Generali della Garanzia disponibili al link: <https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzia-Supportitalia/garanzie-finanziamenti/condizioni->

¹ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

[generali-garanzia-SupportItalia.pdf?sfvrsn=801c44b9_6](#), e, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale;

iii. a) non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni,

b) non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni,

c) ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del Finanziamento e il rilascio della Garanzia SACE, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il finanziamento è garantito da SACE nell'ambito della Garanzia SupportItalia (vedi paragrafo seguente "Garanzie").

La Garanzia SupportItalia non cumula con altre garanzie rilasciate da SACE quale Garanzia Italia in quanto le imprese dispongono, ai sensi del nuovo Temporary Framework Crisi Russia Ucraina, di un nuovo plafond per nuovi finanziamenti ottenibili in coerenza con i limiti qui di seguito indicati.

Il prodotto finanziario ha un importo minimo di 100.000,00 €, e **non può essere superiore al maggiore dei seguenti importi:**

(a) il **15%** del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;

(b) il **50%** dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente

Il finanziamento, come da autocertificazione dell'impresa indicante le dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto², deve essere **destinato unicamente a sostenere esigenze di liquidità** per: investimenti, costi del personale, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, o capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali) e **a condizione che l'Impresa Beneficiaria si impegni a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione**. Nel caso in cui il Finanziamento sia richiesto dall'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore delle Imprese Beneficarie Controllate, tali proventi dovranno essere trasferiti alle Imprese Beneficarie Controllate tramite finanziamento soci su un conto corrente dedicato della relativa Impresa Beneficiaria Controllata, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, ed utilizzati da queste ultime in conformità agli scopi previsti.

L'impresa è tenuta al rilascio della certificazione antimafia. Vengono previsti dati su familiari conviventi di maggiore età e collegio sindacale.

Le garanzie saranno emesse fino al 31 dicembre 2022.

Il Finanziamento, da erogarsi in un'unica soluzione, **dovrà avere una durata compresa tra i 18 mesi ed i 72 mesi³** incluso l'eventuale **preammortamento di durata massima pari a 36 mesi** (comprensivo del preammortamento tecnico di massimo tre mesi necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

L'impresa rimborsa il mutuo, secondo quando previsto dal contratto, con il pagamento periodico di **rate trimestrali**, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Come indicato da SACE nelle Condizioni Generali, **il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato** (c.d. 'conto dedicato'), destinato esclusivamente alla gestione dei flussi monetari del Finanziamento e all'utilizzo per la finalità dello

² L'autocertificazione deve essere contenuta nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente contenuta all'interno della Richiesta di Finanziamento

³ La Garanzia SupportItalia può essere rilasciata per finanziamenti di durata totale non superiore a 8 anni. I finanziamenti offerti da MCC hanno una durata massima di 6 anni; eventuali necessità specifiche di durate maggiori saranno valutate caso per caso con il referente commerciale.

stesso dichiarate. È pertanto richiesta l'apertura di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i flussi monetari relativi al finanziamento.

La Banca effettua valutazione del merito creditizio secondo le proprie policy interne tempo per tempo vigenti.

L'erogazione può avvenire solo a seguito dell'ammissione alla garanzia di SACE con "iter semplificato" entro 30 giorni dall'avvenuto rilascio della garanzia SACE ovvero dall'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) in caso di "iter ordinario". Per maggior informazioni vedasi www.sace.it

La modalità di accesso al credito avviene attraverso il **canale diretto** tradizionale (Rete territoriale).

GARANZIE

GARANZIA SACE SupportItalia è una misura di sostegno per le imprese italiane colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.

La misura è stata introdotta dal Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ("Decreto Aiuti"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.

Le caratteristiche della garanzia SACE sono le seguenti:

Imprese con fatturato di Gruppo Globale ≤ 1,5 mld € e numero dipendenti Italia di Gruppo ≤ 5.000	Imprese con fatturato di Gruppo Globale > 1,5 mld € e ≤ 5 mld € o con numero di dipendenti Italia di Gruppo > 5.000	Imprese con fatturato di Gruppo Globale > 5 mld €
Quota garantita: 90%	Quota garantita: 80%	Quota garantita: 70%

Il costo della garanzia, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia stessa, è il seguente⁴:

Finanziamenti a PMI ⁵ con durata fino a 6 anni	Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI con durata fino a 6 anni
25 bps (per il 1° anno)	50 bps (per il 1° anno)
50 bps (dal 2° al 3° anno)	100 bps (dal 2° al 3° anno)
100 bps (dal 4° al 6° anno)	200 bps (dal 4° al 6° anno)

Il Corrispettivo è pagato annualmente in via anticipata e si calcola di anno in anno sulla base dell'importo outstanding del finanziamento trimestre per trimestre ovvero, in caso di durata residua inferiore ad 1 anno, sulla base dei trimestri rimanenti fino alla scadenza del finanziamento.

Esclusioni

La garanzia non può essere rilasciata per acquisto di azioni proprie e acquisizioni societarie.

Ulteriori informazioni sulla garanzia

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale di SACE all'indirizzo

Vengono altresì messi a disposizione, al seguente link: <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia/garanzie-finanziamenti/> la necessaria modulistica, il manuale operativo e FAQ a supporto.

ALTRE GARANZIE PERSONALI

⁴ Per i costi della Garanzia SupportItalia per finanziamenti fino a 8 anni si rimanda al sito www.sace.it

⁵ Come dai criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE "La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR".

La Banca a propria discrezione potrà richiedere altre garanzie, quali a titolo esemplificativo:

Fidejussione Specifica

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia. In particolare, con il rilascio della fideiussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fideiussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo; la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE						
Importo	Durata (anni)	Parametro del 30/08/2022		Spread massimo	Tan	TAEG
€ 500.000,00	5	EURIBOR 3 M 360	0,62%	8,45%	9,07%	11,29%
€ 500.000,00	6			8,45%	9,07%	11,41%

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO – TASSO FISSO						
Importo	Durata (anni)	Parametro del 30/08/2022		Spread massimo	Tan	TAEG
€ 500.000,00	5	IRS 5 ANNI	2,2%	8,45%	10,65%	12,90%
€ 500.000,00	6	IRS 6 ANNI	2,235%	8,45%	10,685%	13,06%

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata, imposta sostitutiva, e ai costi della garanzia SACE SUPPORTITALIA⁶ pari rispettivamente a €13.945,84 per la simulazione a 60 mesi e a € 18.517,76 per la simulazione a 72 mesi.

Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

	VOCI	COSTI
	Importo minimo finanziabile	100.000€
	Importo massimo finanziabile	non superiore al maggiore dei seguenti importi: (a) il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio; (b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente
	Durata	Da 18 a 72 mesi ⁷ . La Banca può concedere un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico di massimo 3 mesi necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione).
	Parametro di riferimento (per finanziamenti a tasso fisso)	EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET, sul circuito Reuters alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Base il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.

⁶ Basata sull'applicazione di una percentuale di garanzia SACE pari al 90%, rata costante a periodicità trimestrale, a Impresa non PMI

⁷ La Garanzia Supportitalia può essere rilasciata per finanziamenti di durata totale non superiore a 8 anni. I finanziamenti offerti da MCC hanno una durata massima di 6 anni; eventuali necessità specifiche di durate maggiori saranno valutate caso per caso con il referente commerciale

TASSI	Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso variabile)		<p>Euribor 3 mesi così determinato:</p> <p>(a) per tasso Euribor si intende denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora la relativa pagina sia sostituita o il servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un'altra pagina o un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici);</p> <p>(b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi;</p> <p>(c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360;</p> <p>(d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.</p>
	Spread		Max 8,45%
	Tasso di interesse nominale annuo		Pari alla somma tra Parametro di riferimento e Spread (Qualora il Parametro di indicizzazione/di riferimento sia negativo, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo Spread)
	Tasso di interesse di preammortamento		Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel periodo di ammortamento
	Tasso di mora		<p>Sul tasso fisso: Massimo tra tasso annuo nominale applicato e tasso ricalcolato aggiornando il parametro alla data di inizio del periodo di mora e successivamente aggiornato con periodicità pari a quella della rata di ammortamento, maggiorato di 2 punti percentuali.</p> <p>Sul tasso variabile: Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.</p>
Modalità di calcolo interessi		<p>Per finanziamento a tasso fisso: Anno commerciale su anno commerciale (360/360)</p> <p>Per finanziamenti a tasso variabile: Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)</p>	
SPESE STRAORDINARIE	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)	0,75% dell'importo finanziato
		Spese notarili di identificazione	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
		Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente bancario	2,50€

		Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto corrente bancario	2,50€
		Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)	Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00€
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€
			Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi: gratuite
			Spese per sollecito pagamento: 5,00€ per ogni sollecito
			Altre comunicazioni: 1,00€ per ogni invio
	Altre spese da sostenere	Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es. imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento.
		Costo della Garanzia Sace	A carico del cliente, come riportati nella sezione "Garanzie" del presente Foglio Informativo
	Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni	Spese per duplicato contratto	50,00€ per ogni duplicato
		Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati	10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione
		Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	100,00€ per ogni dichiarazione
		Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione
		Accollo mutuo	250,00€
		Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate	150,00€

		Commissione di variazione (in caso di richieste di modifiche al contratto)	0,30% della quota capitale residua, con un minimo di 250,00€ ed un massimo di 10.000,00€
		Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine)	3,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso fisso e 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione dei casi previsti dalla legge).
		Commissione di rinegoziazione	1,00% del debito residuo
			Nel caso in cui il Cliente sia una MicroImpresa e sia avvalso della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese.
		Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Nessuna
		Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca
Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (artt. 118 del D.lgs 385/1993); - Esclusivamente per Micro Imprese - surrogazione nei contratti di finanziamento Portabilità (art. 120-quater del D.lgs. 385/1993)			
		Tipo di ammortamento	Italiano con quota capitale costante Francese con rata costante, unicamente in caso di tasso fisso
		Tipologia di rata	Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile) Rata costante (finanziamento a tasso fisso)
		Periodicità delle rate	Trimestrale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	IRS 5 ANNI	IRS 6 ANNI	EURIBOR 3M/360
30-AGO-22	2,2%	2,235%	0,62%
28-LUG-22	1,488%	1,559%	0,267%
29-GIU-22	2,039%	2,121%	-0,191%
30-MAG-22	1,448%	1,525%	-0,354%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per € 500.000,00 di capitale
Tasso variabile	5	9,07%	€ 31.501,86
	6	9,07%	€ 27.371,84

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per € 500.000,00 di capitale
Tasso fisso	5	10,65%	€ 32.570,45
	6	10,685%	€ 28.490,53

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

SERVIZI ACCESSORI

CONTO CORRENTE DEDICATO

Come richiesto da SACE, il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato esclusivamente alla gestione dei flussi monetari del Finanziamento e all'utilizzo per la finalità dello stesso dichiarate.

Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato al cliente presso la Banca erogante o presso altra banca.

Si riportano qui di seguito le principali condizioni economiche del conto corrente nel caso di apertura dello stesso presso Mediocredito Centrale; per maggiori informazioni sulle condizioni economiche del conto corrente, consultare il Foglio informativo del **Conto corrente Impresa**.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" del Foglio informativo del **Conto corrente Impresa**.

SPESE FISSE

Voci di Costo	Importo
Spese per apertura del conto	0,00 €
Canone annuo	0,00 €
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
Spese annue per il conteggio interessi e competenze	€ 240,00 (€ 60,00 trimestrali) 0,00 €
Invio estratto conto	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Periodicità invio estratto conto	Mensile / trimestrale / annuale
Rendicontazione a norma "PSD" (solo per microimprese)	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Invio documento di sintesi periodico (nei casi previsti dalla normativa di trasparenza)	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla Legge, attualmente: per persone giuridiche € 100,00 annuale

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data

Risoluzione

Alla Banca non è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto liberamente. La Banca può invece in alcune specifiche ipotesi contrattualmente previste dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine o risolvere di diritto il contratto, con conseguente diritto di chiedere all'Impresa medesima l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori, oltre alla penale determinata nelle condizioni economiche.

Sintetica elencazione delle cause di decadenza/risoluzione:

- mancata destinazione, anche solo in parte, del Finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso e/o mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento finanziato e/o mancata produzione della documentazione giustificatrice. In caso la mancata realizzazione o giustificazione documentale sia parziale, la Banca

- potrà, in alternativa, consolidare il Finanziamento ad un importo minore, correlato alle spese effettivamente sostenute e documentate e l'Impresa dovrà restituire la parte eccedente;
- b) mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto di finanziamento a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
 - c) si riscontrino difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata alla Banca;
 - d) vengano effettuate cessioni, interruzioni modifiche alla propria attività imprenditoriale caratteristica;
 - e) nel caso di insolvenza;
 - f) venga effettuato ricorso nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice civile o situazioni equivalenti;
 - g) deposito di istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero instaurazione nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;
 - h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
 - i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;
 - l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
 - m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il finanziamento;
 - n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del presente contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie effettuate dall'Impresa e dai garanti in occasione della domanda e/o della stipula del contratto;
 - o) mancata integrale e puntuale esecuzione delle obbligazioni diverse da quelle di pagamento previste dal contratto;
 - p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento concesso dalla Banca: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario.
 - q) si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. La facoltà di surrogazione di cui sopra è consentita solo qualora l'impresa appartenga alla categoria "Micro Imprese" come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso in cui l'Impresa (e/o i garanti) intenda presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'Impresa (e/o i garanti) - così come riportato nei Fogli Informativi potrà presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec: reclami@postacertificata.mcc.it.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo.

Se l'Impresa (e/o i garanti) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa (e/o i garanti) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso l'Impresa (e/o i garanti) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (www.conciliatorebancario.it) dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure, previo accordo, ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritto al medesimo registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	È il tasso interbancario denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
Euroirs (Interest Rate Swap)	È il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso dispecie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per Finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica, per le garanzie e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.